

Assegno temporaneo per i figli minori: per arretrati da luglio 2021 scadenza al 31 ottobre 2021

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 21 Ottobre 2021

L'**assegno per i figli** è uno degli "ammortizzatori sociali" in fase di **ristrutturazione**. In attesa della versione definitiva, per chi non gode degli assegni per il nucleo familiare, è possibile ancora richiedere l'assegno temporaneo per figli a carico.

E' stato introdotto, con il **Decreto Legge n. 79 dell'8 giugno 2021**, convertito nella [Legge n. 112/2021](#), il nuovo assegno temporaneo per i figli per il periodo "ponte" **1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021** spettante alle famiglie con figli minori che non hanno diritto alla percezione degli **assegni per il nucleo familiare**.

Nota: l'assegno temporaneo è un assegno su base mensile per tutte le famiglie con figli minori di età inferiore ai 18 anni che non hanno diritto alla percezione degli assegni per i nuclei familiari (ANF) ed è destinato ai lavoratori autonomi, ai soggetti disoccupati, ai percettori di reddito di cittadinanza, ai dipendenti che non posseggono i requisiti reddituali per poter richiedere l'assegno per il nucleo familiare.



L'INPS ha comunicato la proroga del termine al 31 ottobre 2021 per la presentazione delle domande al fine di poter usufruire da parte dei soggetti interessati dell'assegno temporaneo per i figli minori (con il **messaggio INPS 22.06.2021, n. 2371 e la circolare Inps n. 93-2021** sono state fornite le relative istruzioni per la misura).

Assegno temporaneo per i figli minori: riepilog

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento